

BStGer BE.2008.26 vom 19. August 2009

Bundesstrafgericht, 2009-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2008.26

FR: TPF BE.2008.26 du 19 août 2009

IT: TPF BE.2008.26 del 19 agosto 2009

Regeste

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Erwägungen

E. 1

Nell'ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perquisizione, una volta riconosciuta l'ammissibilità di principio di quest'ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l'oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che possono essere versati nell'incarto da quelli per i quali l'opposizione risulta giustificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.

E. 2

Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all'attività tipica dell'avvocato ai sensi dell'art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L'attività tipica dell'avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, *Le secret professionnel de l'avocat selon l'art. 321 CP*, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L'avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che riguardano l'amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], *Kommentar zum Anwaltsgesetz*, Zuri-go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, *Basler Kommentar*, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, *Schweizerisches Strafgesetzbuch*, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale

- 5 -

federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell'assumere un mandato d'incasso (DTF 120 Ib 112) o nell'amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell'avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

E. 3

Nella sua sentenza 1B_290/2007 del 28 novembre 2008, il Tribunale federale ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue decisioni 1B_47/2007 del 28 giugno 2007 e 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, precisando come anche nella fattispecie l'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato non permettesse più di distinguere chiaramente quanto rientra in ciascun tipo di attività, di modo che il richiamo alla tutela del segreto professionale dell'avvocato è di massima escluso. L'Alta Corte ha sottolineato che, visto il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta e il fatto che gran parte dei documenti concernono attività estranee a quella tipica dell'avvocato e che tale distinzione non può essere operata in maniera chiara, in caso d'interesse pubblico a perseguire le gravi sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale, per di più invocato in modo generico ed essendo peraltro manifesto che A. in nessun caso poteva invocarlo. Essa ha quindi ritenuto che un'eventuale anonimizzazione potrebbe limitarsi a determinati documenti, precisando che rientra comunque nel potere di apprezzamento della I Corte dei reclami penali espressi in merito (v. sentenza 1B_288/2007 citata, consid. 3 e 4). Il Tribunale federale ha infine formulato delle osservazioni puntuali in merito ai singoli incarti.

E. 4

La presente fattispecie concerne tutti i documenti relativi all'anno contabile 1998. Giova rammentare che questi atti si riferiscono allo studio legale E., nel quale B. ha esercitato dal 1986, successivamente divenuto studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 citata, consid. 3.6). Alla luce di tutto quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto segue:

S361: esso contiene centinaia di note di onorario saldate nel 1998. Il Tribunale federale ha affermato che l'argomento della mole di lavoro non è decisivo, ritenendo nel contempo che, essendo la tutela del segreto professionale di massima esclusa nella fattispecie, la documentazione in oggetto, decisiva per l'inchiesta, deve essere versata agli atti, di principio in forma non ani-

- 6 -

mizzata. La I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte (v. sentenza 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3 e 4), si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S369: l'incarto contiene estratti ed avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 1 per l'anno 1998. Il Tribunale federale, ribadite le sue argomentazioni, ha ritenuto che i documenti in oggetto devono, di massima, essere versati agli atti in forma integrale, ricordando inoltre che solo sulla base degli estratti intermediari, nei quali sono indicate semmai le causali delle singole transazioni o altre informazioni, l'AFC potrà ricostruire compiutamente i flussi di denaro confluiti nella sostanza e nei redditi imponibili degli oppositori. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come essa sia costituita da decine di estratti conto e di ordini di pagamento, in cui gli indagati non hanno operato

alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L'integralità della documentazione dell'incarto in oggetto è pertanto versata agli atti dell'inchiesta; spetterà poi all'AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

S378/S381/S391: questi incarti si compongono di centinaia di pagine di listati contabili relativi al 1998 e in parte al 1997. Il Tribunale federale, precisando che l'utilità della documentazione in oggetto per l'inchiesta, anche se esigua, non può comunque essere negata, che spetterà alla ricorrente effettuare tutte le verifiche ritenute necessarie e ribadito che l'argomento della mole di lavoro non è decisivo, ha affermato che pure questi documenti devono essere versati agli atti, di massima in forma non anonimizzata. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica della documentazione in oggetto. Ciò ha permesso di constatare come, nella stragrande maggioranza, essa sia costituita da listati piuttosto voluminosi nei quali figu-

- 7 -

rano tutte le operazioni relative alle diverse voci contabili e in cui gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. L'integralità della documentazione degli incarti in oggetto è pertanto versata agli atti dell'inchiesta; spetterà poi all'AFC esaminare tutti i documenti per verificare se, effettivamente, i conti dello studio legale sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

S379: esso contiene il libro di cassa nonché le pezze giustificative dei movimenti di cassa per l'anno 1998. Il Tribunale federale ha affermato che la tesi della scrivente autorità, fondata su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti soggetti al segreto professionale, senza tuttavia effettivamente procedere al relativo esame, non può essere avallata, a maggior ragione visto che, di massima, non si è in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'Alta Corte, ribadendo che spetterà alla AFC esaminare tutti i documenti per verificare se i conti dello studio sono completi riguardo ai redditi conseguiti e a quelli dichiarati ha ritenuto che, vista l'utilità delle documentazione in oggetto per l'inchiesta, essa deve essere versata agli atti, di massima in

forma non anonimizzata. Agendo nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciute dall'Alta Corte, la scrivente autorità ha proceduto ad una minuziosa e dettagliata verifica dei documenti in oggetto. Per quanto attiene al libro di cassa ciò ha permesso di constatare come in esso figurino un numero rilevante di registrazioni per le quali gli indagati non hanno operato alcuna distinzione tra i documenti concernenti le attività tipiche dell'avvocato e quelle estranee. Alla luce di quanto esposto, nonché dell'unione nella medesima persona delle funzioni di amministratore e di avvocato ed il coinvolgimento dei legali nell'inchiesta, la suddetta distinzione non può essere operata in maniera chiara, a maggior ragione visto che, di massima, non si è più in presenza di un segreto professionale tutelabile. L'interesse pubblico a perseguire le gravi e sospettate infrazioni prevale sulla tutela del segreto professionale. Per quanto concerne le pezze giustificative, esse si riferiscono in gran parte ad esborsi che non hanno nessuna relazione con l'esercizio dell'attività sottoposta al segreto professionale. L'integralità della documentazione è pertanto versata agli atti dell'inchiesta. Si rammenta che, ad ogni modo, l'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre

- 8 -

procedure, di eventuali documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati è proibito in assenza di un'espressa autorizzazione rilasciata dalla scrivente autorità.

- 9 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: 1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimizzata, ai sensi del considerando 4: S361, S369, S378, S381, S391, S379. 2. L'utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o informazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al punto 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali. 3. Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.

Bellinzona, il 19 agosto 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.